

Comune di Pieve del Cairo

(Provincia di Pavia)

UFFICIO ELETTORALE

Elezioni Regionali del 12-13 FEBBRAIO 2022

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Gli elettori FISICAMENTE IMPEDITI, ai sensi degli art. 55 e 56 del T.U n. 361/1957 e dell'art.41 del T.U. approvato con D.P.R. n.570 del 16.05.1960, modificato dall'art.9 della L.271/1991 e dall'art.1 della L. n. 17/2003, nonché ai sensi dell'art.29 della L. n.104/1992, possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Sono fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.

Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, **in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione**, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Si precisa che per le elezioni regionali tali disposizioni si applicano soltanto se l'avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Regione.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

R E N D E N O T O:

gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione tra il giorno 03 GENNAIO 2023 (40° giorno antecedente la votazione) e il giorno 23 GENNAIO 2023 (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio elettorale comunale.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico della competente Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) come da nota allegata.

L'Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, li 27/01/2023

IL SINDACO